

te con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis »;

al comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269," »;

al comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1" »;

al comma 1, lettera *m*), capoverso 2-bis, dopo le parole: « per via telematica gli atti » è inserita la seguente: « depositati »;

al comma 1, lettera *o*), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;

al comma 2, lettera *a*), capoverso Art. 89:

al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;

al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica »;

al comma 2, lettera *b*), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 268, 415-bis e 454 »;

al comma 5, le parole: « nonché di consultazione e richiesta di copie, » sono soppresse;

al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1659):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte-II) il 7 gennaio 2020.

Assegnato alla 2^a commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 gennaio 2020, con pareri delle commissioni la (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 2^a commissione, in sede referente il 28 gennaio 2020; il 4, il 5, il 12, il 13, il 18 ed il 19 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2020 ed approvato il 20 febbraio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2394):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura) e IX (Trasporti).

Esaminato dalla II commissione in sede referente, il 21 ed il 23 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 24 ed il 25 febbraio 2020 ed approvato definitivamente il 27 febbraio 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.

20G00022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2020.

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;



Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante le «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015, recante l'«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2015;

Considerato che l'art. 2 e l'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 prevedono un adeguamento progressivo, rispettivamente, delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati;

Considerate le difficoltà segnalate da diverse Regioni connesse all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivedere, alla luce delle esigenze in tal senso rappresentate, le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:

a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).

2. Per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

20A01267

DECRETO 28 febbraio 2020.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il proprio decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

